

Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/06/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

Presidente  
Relatore  
Giudice

in data 10/06/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. .

**proposto da**

**Difeso da**  
Luciano Coppola

**ed elettivamente domiciliato presso**

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- COM.PREV.ISC.IP n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

## **Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** la nullità e/o la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti ivi richiamati

**Resistente/Appellato:** Rigettare la domanda

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Salerno, faceva pervenire alla ricorrente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La ricorrente lamenta che nessuno degli atti necessariamente propedeutici all'emissione della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata è mai stato ritualmente notificato alla contribuente. Eccepisce la totale illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, siccome affetta da manifesta e sostanziale carenza di motivazione, in violazione dei precetti sanciti dalle norme. Lamenta la assenza di qualsivoglia informazione afferente alle modalità di calcolo:

- degli interessi di mora;
- degli altri interessi;
- dei compensi di riscossione.

Si costituisce l'ADER che argomenta che le cartelle sottese l'intimazione di pagamento notificata, venivano regolarmente notificate, come si evince dalle relate di notifica che si allegano alle presenti controdeduzioni. In merito alla dedotta illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata, per carenza di motivazione, rileva l'assoluta infondatezza di quanto argomentato dalla controparte. La comunicazione in parola contiene, anzitutto, la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritualmente notificata/e al contribuente: il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, ciò costituisce, per l'appunto, proprio la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'ADER nelle proprie controdeduzioni afferma che :

- la Cartella n. \_\_\_\_\_, notificata in data 01/02/2022 di € 5.505,98, sottesa al mancato pagamento IRPEF dovuta all'Agenzia delle Entrate veniva regolarmente notificata con Avvisi Esecutivi di accertamento Erario n. \_\_\_\_\_ del 30.11.2022

- la Cartella n. \_\_\_\_\_, notificata in data 23.03.2022 di € 5.329,84, sottesa al mancato pagamento IRPEF dovuta all'Agenzia delle Entrate veniva regolarmente notificata con Avvisi Esecutivi di accertamento Erario n. \_\_\_\_\_ del 30.11.2022

- la Cartella n. \_\_\_\_\_, notificata in data 27.03.2023 di € 4.515.235,49, sottesa al mancato pagamento IRPEF dovuta all'Agenzia delle Entrate veniva regolarmente notificata Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis n. \_\_\_\_\_ del 01/09/2023.

Tuttavia, non fornisce documentazione in merito alle predette notifiche.

L'omessa notifica di un atto presupposto, nella specie la cartella di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto

presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.

Per tali ragioni va dichiarata la nullità della comunicazione e degli atti presupposti ivi richiamati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 800 oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del Cut con attribuzione al difensore che si è dichiarato antistatario.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti ivi richiamati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 800 oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del Cut con attribuzione al difensore che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Salerno, lì 10 giugno 2024

Il Presidente

Il Relatore